



AUTOMOBILE

Data ultimo aggiornamento 19/09/2016

Esenzione tassa automobilistica

Agevolazioni auto: esenzione dal pagamento del bollo auto

Beneficiari dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale sono:

- disabili titolari di indennità di accompagnamento (ai sensi delle Leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) - non è sufficiente l'indennità di frequenza.
- disabili affetti da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104 del 1992
- non vedenti (o con residuo visivo inferiore a un decimo in entrambi gli occhi) o sordomuti assoluti
- disabili con ridotta capacità motoria e adattamento del veicolo alla guida o al trasporto, riscontrabile dalla carta di circolazione (anche cambio automatico)
- disabili pluriamputati
- familiari intestatari dell'auto che hanno fiscalmente a carico una persona disabile che rientri nelle precedenti casistiche

Si intende **fiscalmente a carico** la persona con disabilità con un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 2.840,51 Euro (non tenendo conto dei redditi esenti, come le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).

Quali veicoli:

Le tipologie di veicolo per le quali è riconosciuta l'esenzione sono: autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocaravan; autoveicoli destinati a trasporto specifico di persone in particolari condizioni, motocarrozette.

- fino a 2000 cc con motore a benzina
- fino a 2800 cc con motore diesel

L'esenzione è riconosciuta limitatamente **ad un solo veicolo di proprietà** della persona con disabilità o del soggetto cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

Documenti richiesti:

- Copia della carta di circolazione
- Copia della certificazione sanitaria rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità e, se richiesto, il verbale di riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3
- Copia del documento di riconoscimento dell'intestatario del veicolo e della persona disabile a carico
- Copia patente speciale in caso di veicolo adattato



Regione Lombardia

SpazioDisabilità
InformAzioniAccessibili

L'esenzione decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di accertamento dei requisiti (data della seduta della Commissione Medica Pubblica e/o data di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di obbligo adattamento del veicolo).

Come e dove presentare la domanda:

La domanda di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica utilizzando gli appositi moduli.

L'istanza può essere presentata a mano presso le sedi del Protocollo Regionale, o presso gli studi di consulenza autorizzati (sito www.tributi.regione.lombardia.it, tra i **Servizi per la tassa automobilistica** cliccare su **Trova dove pagare** aprire la **Mappa** inserire il proprio **indirizzo** o CAP selezionando **Assistenza tassa auto**) oppure spedita **tramite posta** a:

Regione Lombardia - Unità Organizzativa Entrate Regionali e Federalismo Fiscale - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

E' possibile anche inoltrare l'istanza **on-line** previa registrazione nell'Area Personale del Portale (tramite CRS).

In caso di accoglimento dell'istanza, **l'esenzione non ha scadenza finché permane la condizione invalidante e il possesso del veicolo esente**, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare, tramite gli stessi canali, qualsiasi variazione relativa al soggetto disabile o al veicolo successivamente intervenuta.

Variazioni:

- In caso di vendita o rottamazione dell'auto occorre darne comunicazione entro 30 giorni compilando il modulo di cessazione esenzione.
- In caso di decesso dell'avente diritto occorre darne comunicazione entro 90 giorni compilando il modulo di cessazione esenzione a cui va allegata copia del certificato di morte.

Non è ammesso il passaggio dell'esenzione ad altro veicolo se non siano **trascorsi almeno 4 anni dalla data del primo riconoscimento**.

Il passaggio dell'esenzione ad un altro veicolo, prima della scadenza dei 4 anni, è ammesso solo a condizione che il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato.

LE ONLUS



Regione Lombardia

SpazioDisabilità
InformAzioniAccessibili

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultano proprietarie presso il Pubblico Registro Automobilistico. Il riconoscimento è automatico; non è necessario per la Onlus presentare una specifica istanza. (Circolare Regionale 24 febbraio 2012, n. 2.12)